in uno stabilimento speciale dove il condannato rimane in segregazione cellulare continua con l' obbligo del lavoro. Però se il condannato ha tenuto buona condotta è ammesso dopo dieci anni di segregazione continua al comune lavoro con altri condannati, con l'obbligo del silenzio (art. 11).

Anche l'ergastolo, come già accennammo, non sfugge a molteplici e gravi obbiezioni. Chi lo taccia di atrocità, ricordando come in documenti ufficiali esso è detto più *crudele della morte stessa*, chi lo critica perchè esso distrugge la personalità morale e giuridica del delinquente nell'istinto socievole e viola una delle condizioni della legittimità della pena, cioè la temporaneità; chi infine crede che non raggiungerà il suo scopo, perchè venendo surrogata a quella della morte, non sarà applicata che ad un esiguo numero di misfatti, mentre per reati pur gravissimi verrà inflitta la pena temporanea della reclusione. Richiamamo poi l'osservazione già espressa, che passerà lunghissimo tempo prima che si abbiano stabilimenti carcerarii adatti, il che vuol dire che tarderanno a farsi sentire i beneficii dell'innovazione.

Ma le obbiezioni che, a torto o a ragione, si accampano contro l'ergastolo non tolgono che esso sia nelle condizioni odierne e nella difficoltà di attuare le idee della nuova scuola, come per esempio la deportazione interna nelle terre irredente della mal aria, il meno imperfetto succedaneo dell'estremo supplizio. Ma per conservare l' efficacia intimidatrice dell'ergastolo, per ottenere che esso sia sul serio il massimo castigo comminato dalla legge, gli è necessario, a nostro avviso impedire che da esso si possa discendere alla pena inferiore della reclusione, come propone il progetto all'art. 56, sia pure questa applicata nel *maximum*, in virtù di circostanze attenuanti. Anzi noi affermiamo esplicitamente che il sistema empirico delle circostanze attenuanti debba sopprimersi. Dopo l'abolizione della pena di morte, dopo la creazione di un sistema penale armonico, dopo la correzione di tutti gli errori esistenti nel codice Sardo, l'espediente delle circostanze attenuanti non ha più ragione di essere. Esse vennero istituite dalla legge Francese del 1832 per menomare le conseguenze disastrose di penalità esorbitanti, empiriche; scomparso e ridotto a minimi termini il male, bisogna pur gettare il rimedio, che usato ancora non farebbe che prolungare la malattia.

La pena di morte è assolutamente irreparabile, per quanto codesto inconveniente possa col migliorare dei congegni processuali e dei corpi giudicanti, diminuire, ed è opportuno che il giudice convinto della reità dell'accusato, non per confessione circostanziata, ma invece per un cumulo di gravissimi e concordanti indizii abbia il mezzo di punire senza dovere eventualmente deplorare la morte di un uomo, che sembra colpevole, e successivamente risultò innocente. Ma quando la morte non figura nelle pene, quando l'ammissione di generiche attenuanti fa sfuggire ai più pericolosi delinquenti la pena perpetua, quando nella legge è tenuto scrupoloso conto di ogni attenuante specifica, di ogni minorante e scusante, quando si hanno due pene parallele, a una delle quali è applicata secondo la malvagità maggiore o minore dell'impulso criminoso, quando infine è data facoltà al giudice di sostituire la pena non disonorevole a quella disonorevole, allora non si giustifica la disposizione che concede le circostanze attenuanti e con una sola norma generica assoluta, si distruggono gli effetti di quelle regole minute che uno studio paziente e la considerazione di tutte le vicende e di tutti i fenomeni della penalità, hanno creato.

V.

Molto opportunamente il progetto accoglie due istituti nuovi in Italia: *lo stabilimento intermedio* e la *liberazione condizionale* del condannato.

Dispone l'art. 13 che il condannato alla pena della reclusione per tempo non minore di cinque anni, il quale durante la metà della pena, abbia tenuto buona condotta può essere ammesso a scontare il residuo in uno stabilimento penitenziario intermedio, agricolo od industriale od anche a lavorare in opere pubbliche, o di altra natura, sotto la vigilanza dellla pubblica amministrazione. In questo caso si ha la cura che il condannato rimanga separato dagli operai liberi.

È un sistema questo, dove la restrizione della libertà viene mitigata dalla lavorazione all'aperto e da meno rigide prescrizioni disciplinari; epperò è ottimo e confidiamo che produca buoni frutti, come li produsse in altri paesi, dove simili stabilimenti sorsero con una più larga applicazione delle colonie agricole correzionali pei giovani delinquenti, colonie che il nostro progetto ha il grave torto di non istituire.

Dallo stabilimento industriale si passa logicamente all'altro istituto della liberazione condizionale o provvisoria, regolata nell'art. 15 del progetto. Consiste nell' anticipare la liberazione del condannato, qualora egli abbia già scontata la massima parte della pena, dando prova di resipiscenza e offra quindi sufficienti guarentigie di fare buon uso del benefizio che gli verrebbe concesso. Tale istituto è diretto specialmente a stimolare l'emenda ed a combattere la recidiva, come a sollevare l'amministrazione dello stato da un grande numero di domande per riduzione di pena, le quali possono riescire ben più pericolose della liberazione condizionale. È poi da sperarsi che la liberazione condizionale offra modo al patronato dei carcerati, che sino ad oggi diede scarsi frutti, di esercitare meglio e più efficacemente il suo santo apostolato.

La scuola criminale positiva propugna anch'essa la liberazione condizionale, specialmente a riguardo dei delinquenti recidivi più volte, soliti di commettere reati non troppo gravi e da condanarsi con pena illimitata; condizione questa che manca nel progetto. Però l' esperimento del novello sistema dovrà nei primi tempi limitarsi a pochi casi, per non cadere vittima delle ipocrisie e delle simulazioni, nelle quali sono provetti i delinquenti più perversi, in cui la mancanza del rimorso sociale, facilita l' ostentazione della moralità e della buona condotta per conseguire il vantaggio della liberazione.

Le pene pecuniarie hanno più ampia applicazione nel progetto, ma non quanto sarebbe necessario. La nuova scuola è calda fautrice di simili pene, che vorrebbe sostituire alle afflittive pei delinquenti d' occasione o per passione, proporzionandole non solo al reato, ma anche al delinquente. Esse hanno il pregio, scrive l'on. Ferri nei *Nuovi Orizzonti*, in confronto delle detentive di essere meno violente, e dirette quindi con effetto più certo, perchè diceva Macchiavelli, gli uomini si lasciano spogliare più volontieri del sangue che del denaro; offrono poi l'ulteriore vantaggio di essere di facile ed economica applicazione, e possono elevarsi in larga misura, compensare lo Stato e le vittime delle spese e dei danni sofferti e sono un vero antidoto contro la smania dei subiti guadagni. Inutile avvertire che dalle pene pecuniarie va esclusa la *confisca*, a condannare la quale bastano le generose invettive di Beccaria.

Il progetto mantiene la devoluzione allo Stato dei proventi delle pene pecuniarie, mentre è voto della scienza, senza distinzione di opinioni, che le pene pecuniarie vengano destinate ad indennizzare le vittime degli errori giudiziarii, e a rifusione dei danni sofferti dagli offesi dal reato, come vedremo fra breve.

Ciò è riconosciuto esplicitamente dall'on. Zanardelli, ma